

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 58

Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Bed and breakfast. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 86/2016

Art. 2 - Comunicazione iniziale e periodica. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 86/2016

Art. 3 - Norme transitorie. Modifiche all'articolo 159 della l.r. 86/2016

Art. 4 - Norma transitoria in materia di sanzioni

Art. 5 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che:

1. È necessario integrare le disposizioni relative ai bed and breakfast in forma imprenditoriale, prevedendo, solo per quella tipologia, la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati ed inserendo una disposizione transitoria che consenta agli affittacamere, già legittimati alla somministrazione secondo le norme previgenti, di assumere la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b), della l.r. 86/2016;

2. È necessario modificare la disposizione che riguarda l'obbligo, per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, di comunicare periodicamente

all'amministrazione le caratteristiche delle strutture medesime anche nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione; è altresì necessario modificare il termine entro il quale la comunicazione delle variazioni deve essere effettuata, in modo che ne sia più funzionale la fruizione da parte dell'amministrazione;

Approva la presente legge

Art. 1

Bed and breakfast.

Modifiche all'articolo 56 della l.r. 86/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), dopo le parole: "in forma imprenditoriale" sono inserite le seguenti: "può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e".

Art. 2

Comunicazione iniziale e periodica.

Modifiche all'articolo 83 della l.r. 86/2016

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

"b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione."

Art. 3

Norme transitorie.

Modifiche all'articolo 159 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della l.r. 42/2000, che abbiano assunto o meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima disposizione, qualora intendano continuare l'attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:

a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b);

b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l'attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione."

Art. 4

Norma transitoria in materia di sanzioni

1. Il regime sanzionatorio di cui all'articolo 86, comma 1, della l.r. 86/2016, relativo alla comunicazione da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, non trova applicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione e i relativi procedimenti sanzionatori eventualmente in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati.

Art. 5

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 86/2016:

- a) i commi 5 e 6 dell'articolo 55;
- b) il comma 4 dell'articolo 60.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 ottobre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.10.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 226

Proponenti:

Consiglieri Anselmi, Marras, Mazzeo, De Robertis

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 ottobre 2017

Approvata in data 10 ottobre 2017

Divenuta legge regionale 44/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme

per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2005

Art. 2 - Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

Art. 3 - Consulta ittica regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2005

Art. 4 - Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 7/2005

Art. 5 - Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 7/2005

Art. 6 - Concessioni di acque per la piscicoltura. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2005

Art. 7 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2005

Art. 8 - Impianti per la pesca a pagamento. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 7/2005

Art. 9 - Retoni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/2005

Art. 10 - Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 7/2005

Art. 11 - Licenze di pesca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2005

Art. 12 - Pesca dilettantistica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/2005

Art. 13 - Commercio e detenzione di specie ittiche. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/2005

Art. 14 - Divieti. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 7/2005